

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1921 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

Questo lunedì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/1941 del 05/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
PRIVE DEL SOSTEGNO
FAMILIARE L. N. 112/2016 (DOPO DI NOI) INDIRIZZI E RIPARTO RISORSE
2020.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luigi Mazza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 22 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", ed in particolare l'articolo 3, che al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016 con il quale sono stati stabiliti in particolare i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo di cui alla Legge n. 112/16;
- la propria deliberazione n. 733 del 31 maggio 2017 si è provveduto ad approvare il "PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. 112/2016 E DEC. 23/11/2016", con la quale sono state definite le modalità di utilizzo sul territorio regionale delle risorse previste dalla Legge n. 112/2016 per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sentito il parere degli Enti Locali e delle Associazioni regionali delle persone con disabilità;
- la propria deliberazione n. 291 del 25 febbraio 2019 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. N.112/2016 (DOPO DI NOI) INDIRIZZI E RIPARTO RISORSE ESERCIZIO 2018";
- la propria deliberazione n. 1857 del 14 dicembre 2020 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. N. 112/2016 (DOPO DI NOI) INDIRIZZI E RIPARTO RISORSE 2019. ACCERTAMENTO ENTRATE";

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020" pubblicato sulla GU n.62 del 13 marzo 2021 e registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2021, che prevede il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di un finanziamento complessivo pari ad **euro 5.826.260,00** finalizzato alla assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020 in attuazione della Legge 112/16 per il cosiddetto "Dopo di Noi";

Dato atto che il Servizio regionale competente ha già provveduto a trasmettere gli Indirizzi di programmazione di cui alla presente deliberazione sulla base delle modalità indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiedendo il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione;

Dato atto che come previsto dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020 sopra richiamato e sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è necessario:

- approvare la ripartizione tra i 38 ambiti distrettuali della Regione delle risorse relative all'annualità 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge n. 112/16 (Dopo di Noi), pari a euro **5.826.260,00** effettuata sulla base della popolazione residente nella classe di età 18-64 anni, all'1/01/2020 così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante della medesima deliberazione;
- assegnare e concedere alle Aziende USL le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale pari ad euro **5.826.260,00** come specificato nel medesimo Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare gli Indirizzi di programmazione delle risorse per l'annualità 2020 riportati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che danno continuità alla programmazione già approvata e realizzata di cui alle proprie deliberazioni n. 733/2017, n. 291/2019 e n. 1857/2020 e che sono stati formulati tenendo conto del monitoraggio e dei risultati fino ad oggi raggiunti;

Dato atto che la rendicontazione delle risorse per l'annualità 2020 di cui alla presente deliberazione dovrà essere effettuata, dalle Aziende USL e dagli Uffici di Piano attraverso il sistema di monitoraggio online della non autosufficienza (FRNA CUP 2000) e attraverso il sistema informativo nazionale SIOSS, con le schede e modalità previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020 ed indicate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

Dato atto che la spesa di euro **5.826.260,00** trova copertura nelle risorse stanziato sul capitolo n. **U57129** "TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI E ALLE AUSL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (L. 22 GIUGNO 2016, N. 112 E DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016) - MEZZI STATALI" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che i progetti in questione sono finanziati da un contributo statale a rendicontazione e pertanto, a fronte degli impegni di spesa assunti con il presente atto, si matura un credito nei confronti del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per euro **5.826.260,00**;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 20 titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Preso atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., ed in particolare il titolo II, art. 20;
- la L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 avente per oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate al competente Servizio, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l'obbligo di cui all'art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Amministrazioni pubbliche - dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte degli Enti competenti responsabili degli interventi in sede di utilizzo delle somme qui assegnate;

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 83, comma 3 - lett. e);
- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,
- la circolare protocollo PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente alle modalità tecnico-operative e gestionali relative

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010;

- la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamati:

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023" e s.m.i.;
- la L.R. 29 luglio 2021 n. 9 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 111/2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

Richiamate infine:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad

oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021";
- la determinazione dirigenziale n. 20897 del 12/11/2020 "Conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Assistenza territoriale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare";
- la determinazione n. 19150 del 2 novembre 2020 "Nomina a responsabile di procedimento ed attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa Q0000661 Sviluppo delle politiche socio-sanitarie per i disabili";
- la determinazione n. 10257 del 31 maggio 2021: "Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale 'Politiche Finanziarie'";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri e dei visti di regolarità contabile allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, di approvare la ripartizione tra i 38 ambiti distrettuali della Regione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge n. 112/16 (Dopo di Noi), per l'annualità 2020 pari a euro 5.826.260,00 così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di assegnare e concedere alle Aziende USL le somme a fianco di ciascuna indicate per un totale pari ad euro 5.826.260,00 come specificato nel medesimo Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare gli Indirizzi di programmazione delle risorse per l'annualità 2020 riportati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che danno continuità alla programmazione di cui alle proprie deliberazioni n. 733/2017, n. 291/2019 e n. 1857/2020 e che sono stati formulati tenendo conto del monitoraggio e dei risultati fino ad oggi raggiunti;
4. di impegnare la somma complessiva pari euro 5.826.260,00 registrata al numero di impegno **10966** sul capitolo **n. U57129** "TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI E ALLE AUSL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (L. 22 GIUGNO 2016, N.112 E DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016) - MEZZI STATALI" del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con propria deliberazione n.2004/2020 e successive modificazioni, che presenta la necessaria disponibilità;
5. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	Cod. gestionale SIOPE	C.I. spesa	Gestione sanitaria
12	02	U.1.04.01.02.011	10.1	8	1040102011	3	4

6. che il Dirigente regionale competente o suo delegato provvederà al trasferimento delle medesime risorse alle Aziende USL ad esecutività della presente deliberazione, così come previsto dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020 ed indicato all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. che la rendicontazione delle risorse per l'annualità 2020 di cui alla presente deliberazione dovrà essere effettuata, dalle Aziende USL e dagli Uffici di Piano attraverso il sistema di monitoraggio online della non autosufficienza (FRNA CUP 2000) e attraverso il sistema informativo nazionale SIOSS, con le schede e modalità previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020 ed indicate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
8. che si provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 56, comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

- - - - -

ALLEGATO 1 - RIPARTIZIONE ALLE AUSL FONDO LEGGE 112/2016 "DOPO DI NOI" ANNO 2020

AMBITI DISTRETTUALI E AUSL	Popolazione 18-64 anni al 01/01/2020	RISORSE FONDO LEGGE 112/16 "DOPO DI NOI" ANNO 2020	di cui risorse specificatamente dedicate al rafforzamento dell'assistenza alle persone con handicap grave di cui all'articolo 4 comma 3 lettere a, b e c del Decreto 23-11-2016
Ponente	46.590	100.563,00	19.314,00
Citta' Piacenza	62.754	135.452,00	26.015,00
Levante	63.019	136.024,00	26.125,00
AUSL Piacenza	172.363	372.039,00	71.454,00
Parma	141.911	306.310,00	58.830,00
Fidenza	63.144	136.294,00	26.177,00
Taro Ceno	25.211	54.417,00	10.451,00
Sud-Est	47.056	101.569,00	19.507,00
AUSL Parma	277.322	598.590,00	114.965,00
Montecchio	38.227	82.512,00	15.847,00
Reggio Emilia	140.684	303.661,00	58.322,00
Guastalla	43.193	93.231,00	17.906,00
Correggio	33.830	73.021,00	14.024,00
Scandiano	50.867	109.795,00	21.087,00
Castelnovo	18.785	40.547,00	7.787,00
AUSL Reggio Emilia	325.586	702.767,00	134.973,00
Carpi	65.157	140.639,00	27.011,00
Mirandola	50.980	110.038,00	21.134,00
Modena	111.929	241.595,00	46.401,00
Sassuolo	73.909	159.530,00	30.640,00
Pavullo	24.787	53.502,00	10.276,00
Vignola	55.076	118.880,00	22.832,00
Castelfranco	47.643	102.836,00	19.751,00
AUSL Modena	429.481	927.020,00	178.045,00
Casalecchio	67.211	145.072,00	27.863,00
Porretta Terme	32.915	71.046,00	13.645,00
San Lazzaro	46.304	99.945,00	19.196,00
Pianura Est	98.464	212.531,00	40.819,00
Pianura Ovest	50.733	109.505,00	21.032,00
Citta' Bologna	240.042	518.121,00	99.512,00
AUSL Bologna	535.669	1.156.220,00	222.067,00
Imola	79.754	172.145,00	33.064,00
AUSL Imola	79.754	172.145,00	33.064,00
Ovest	46.039	99.373,00	19.086,00
Centro-Nord	100.652	217.254,00	41.726,00
Sud-Est	56.168	121.237,00	23.285,00

AUSL Ferrara	202.859	437.864,00	84.097,00
Ravenna	120.333	259.734,00	49.885,00
Lugo	59.105	127.576,00	24.502,00
Faenza	52.319	112.929,00	21.689,00
Forlì	109.457	236.259,00	45.376,00
Valle Del Savio	69.589	150.205,00	28.849,00
Rubicone	57.439	123.980,00	23.812,00
Rimini	137.448	296.676,00	56.980,00
Riccione	70.539	152.256,00	29.242,00
AUSL Romagna	676.229	1.459.615,00	280.335,00
REGIONE	2.699.263	5.826.260,00	1.119.000,00

ALLEGATO 2

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE 112 /2016 - INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ANNUALITÀ 2020 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Ai sensi dell'art 6, comma 1, del DM decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

In Emilia-Romagna l'attuazione della Legge 112/16 è partita con la DGR 733/2017, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo sul territorio regionale delle risorse previste per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 e sono state date prime indicazioni anche per quelle relative al 2018, sentito il parere degli Enti Locali e delle Associazioni regionali delle persone con disabilità (FISH – FAND).

La presente programmazione delle risorse riferite all'esercizio 2020 conferma gli indirizzi del primo triennio ed i contenuti in particolare della DGR 733/2017.

Dal 2004 la Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) per finanziare i servizi sociosanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili) e a coloro che se ne prendono cura. Come accade per il FRNA, anche le risorse della Legge 112/16 hanno contabilità separata e destinazione vincolata agli obiettivi della Legge 112 /2016 nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl e sono utilizzate in ogni distretto sulla base della programmazione definita dagli Enti Locali.

Anche la programmazione del Fondo per il Dopo di noi viene dunque effettuata in ogni ambito distrettuale nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, in particolare all'interno del piano distrettuale annuale per la non autosufficienza che esplicita le scelte e le azioni da finanziare con il Fondo Regionale della Non Autosufficienza, con il FNA ed anche con il FNPS e le altre risorse sociali a disposizione dei Comuni, garantendo in questo modo un utilizzo integrato e coordinato di tutte le risorse disponibili.

Per quanto riguarda invece il Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, la Regione Emilia-Romagna ha aderito alla sperimentazione nazionale dall'esercizio 2013. Dal 2014 ad oggi sono stati avviati numerosi progetti di ambito distrettuale, che nella maggioranza dei casi hanno realizzato progetti per l'abitare in autonomia, rivolti a persone con grave disabilità, che in parte rientrano nei criteri di eleggibilità della Legge 112 /2016. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare consentirà pertanto di dare continuità a tali azioni,

uscendo dalla sperimentazione, per le persone che rientrano nei criteri di eleggibilità e priorità previsti dalla Legge 112 /2016. Anche nella Programmazione per la Vita Indipendente relativa al 2020 la Regione e gli ambiti territoriali tengono dunque in considerazione le azioni già programmate con il Fondo Dopo di Noi, evitando sovrapposizioni.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo fino ad oggi garantito delle risorse di cui alla L.112 /2016, con le risorse relative all'esercizio 2016, che sono state trasferite alle Regione nel 2017 e sono pari a 6,5 MLN, nell'autunno 2017 i Comuni in collaborazione con le Aziende USL hanno provveduto a definire ed avviare 38 programmi distrettuali, che sono giunti al termine in quasi tutti i distretti a fine 2018.

Le risorse relative all'esercizio 2017, che per la Regione Emilia-Romagna sono pari a euro 2,8 MLN, sono state invece destinate al finanziamento di progetti infrastrutturali, individuati dalle Conferenze Territoriali Sociali Sanitarie, avviati nel 2019 nelle modalità definite con la DGR n.1559/2017 e S.M.I.

Ad inizio 2019, con la DGR 291/2019 è stata avviata la programmazione con le risorse dell'esercizio 2018, pari a 3,7 MLN, che dà continuità ai programmi distrettuali di cui alla DGR 733/2017. A fine 2019 l'entità e l'utilizzo delle risorse relative all'esercizio 2019 che sono pari a 4.162.620,00 sono stati condivisi e anticipati ad Enti Locali e AUSL, sentite le Federazioni FISH e FAND, in quanto a fine 2019 alcuni ambiti territoriali avevano terminato di utilizzare le risorse relative al 2018. La programmazione relativa all'esercizio 2019 è stata approvata con DGR 1857/2020.

A fine 2020 anche il riparto delle risorse 2020 è stato anticipato agli ambiti per dare continuità alla programmazione territoriale e ad inizio 2021 è stato effettuato un confronto con le Associazioni aderenti alle Federazioni FISH e FAND dal quale emerso che nel corso della pandemia COVID-19 da marzo 2020 anche la programmazione relativa alla Legge 112/16 ha subito delle sospensioni in particolare per quanto riguarda i soggiorni brevi per l'autonomia e le attività del Durante noi.

Nella seconda metà del 2021 con il miglioramento del quadro epidemiologico generale la programmazione dovrebbe finalmente tornare a regime.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.

Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali

1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Analogo impegno era stato assunto dalle Regioni con l'articolo 4, comma 1, lett. d) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

In Emilia-Romagna tutte le risorse a disposizione di interventi per la non autosufficienza vengono gestite in modo integrato a livello di ambito distrettuale nel sistema di governance che i Comuni (con i Comitati di distretto o le Giunte delle Unioni dei Comuni là dove esistenti e coincidenti con gli ambiti distrettuali) e le AUSL esercitano in modo condiviso, nell'ambito delle rispettive competenze. Di conseguenza anche le risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetto "Fondo per il Dopo di Noi", vengono gestite in modo integrato da questo sistema di governance. Lo strumento integrato di gestione è la programmazione di

ambito distrettuale, ed in particolare il piano distrettuale annuale per la non autosufficienza che esplicita le scelte e le azioni da finanziare, sulla base delle assegnazioni della Regione alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e da parte di questi agli ambiti distrettuali per quanto riguarda il FRNA, e sulla base dell'assegnazione diretta della Regione alle AUSL, con chiara individuazione delle risorse spettanti ad ogni ambito distrettuale, per quanto riguarda il FNA.

L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl. A livello regionale sono stati condivisi ed approvati con delibere della Giunta i criteri generali per l'utilizzo del FRNA, in particolare per gli interventi per le persone con disabilità i principali indirizzi sono contenuti nella DGR 1230/08.

In tale contesto sono pertanto definiti anche i criteri di utilizzo del Fondo per il Dopo di Noi sulla base delle finalità e vincoli di utilizzo contenuti negli atti nazionali, così come descritto successivamente.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo il principio della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

In Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale 1230/08 sono già state definite le modalità di accesso e presa in carico per le persone con disabilità nell'ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Tale modalità di accesso e presa in carico di ambito distrettuale viene utilizzata anche per gli interventi di cui alla Legge 112/2016, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, così come previsto dal Decreto 23.11.2016. La DGR 1230 /2008 prevede che la valutazione dei bisogni della persona con disabilità e successivamente la formulazione di un progetto personalizzato, definito dalla normativa regionale (DGR 1206/07) "Progetto Individuale di Vita e di Cure" (PIVEC), è affidata alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che sono presenti in ogni ambito territoriale distrettuale e sono composte da operatori sociali (Assistente sociale o Educatore) e sanitari (Medico specialista, Tecnico della riabilitazione, Infermiere) dei Comuni e dell'Azienda USL, in relazione ai bisogni dell'utente. Nella predisposizione dei progetti è dunque prevista una stretta collaborazione tra Servizi sociali e i Servizi sanitari e laddove necessario con i diversi Servizi dell'ambito scolastico, formazione professionale e lavoro, in modo tale da garantire un'attenzione complessiva al progetto di vita della persona con disabilità. Come previsto dal Decreto attuativo della legge 112/2016 le UVM devono prendere in considerazione almeno le quattro aree, citate in precedenza, utilizzando strumenti di valutazione riconosciuti dalla letteratura scientifica di riferimento. Le UVM devono utilizzare i criteri di eleggibilità e priorità previsti dalla legge 112 /2016 e dal DM attuativo, descritti successivamente.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato. Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione."(Comma3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Le UVM ed i Servizi territoriali socio-sanitari per le persone con disabilità assicurano nella definizione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del progetto individuale di vita e di cure la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri di accesso e priorità previsti dalla legge 112/16 e del Decreto 23.11.2016.

Compiti prioritari dell'UVM, così come indicati dalla DGR 1230/08, sono:

- la valutazione dei bisogni socio-sanitari e sanitari;
- la decisione sulla presa in carico della situazione;
- la formulazione di un Progetto individuale, che comprende gli interventi e servizi ritenuti necessari sulla base dei bisogni della persona con disabilità e della sua famiglia;
- l'individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del
- progetto formulato;
- l'invio ai soggetti erogatori delle prestazioni previste nel progetto Comuni, AUSL o Enti Gestori pubblici e privati per i servizi affidati a terzi;
- il monitoraggio del Progetto individuale e la sua costante verifica di adeguatezza alle esigenze sanitarie, abilitative ed assistenziali.

Deve essere individuato un Case manager, referente del caso presso i Servizi sociali per disabili del Comune di residenza o altra forma di gestione scelta dai Comuni per la gestione associata dei servizi sociali (ad es. Unione dei Comuni). Di norma il case manager deve essere un operatore sociale (Assistente sociale o Educatore) anche per assicurare un approccio globale del progetto individualizzato di vita. Il progetto personalizzato non dovrà essere inteso come il semplice elenco degli interventi e prestazioni erogate, ma dovrà essere costruito intorno ai bisogni e necessità concrete delle persone con disabilità. Dovranno essere pertanto previsti in particolare da parte del case manager degli incontri periodici, con la persona con disabilità e/o dei suoi familiari o con chi ne tutela gli interessi, nei quali ascoltare i desideri, le aspettative e preferenze della persona disabile stessa, che dovranno costituire la base della definizione del progetto personalizzato di vita, tenendo conto delle risorse disponibili e delle azioni concretamente realizzabili. Allo stesso modo il progetto personalizzato dovrà indicare le modalità di monitoraggio, verifica periodica ed

eventuale revisione, tenuto conto delle scelte, della soddisfazione e delle preferenze della persona con grave disabilità.

Nella programmazione territoriale dei 38 ambiti territoriali deve essere assicurata una adeguata attività informativa inerente le modalità di accesso ai servizi e di valutazione multidimensionale al fine di perseguire l'obiettivo della più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità (con il supporto di chi giuridicamente la rappresenta) e della sua famiglia, sia nella fase di elaborazione che di monitoraggio e valutazione in itinere del piano personalizzato.

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

I Servizi socio-sanitari per le persone con disabilità di Comuni e Azienda USL devono assicurare che in ogni progetto personalizzato sia contenuto il budget di progetto inteso quale l'insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. In Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, che include l'insieme delle risorse destinate alle persone con disabilità e non autosufficienza, viene già assicurato per ogni ambito distrettuale e a livello regionale un sistema di programmazione e monitoraggio (Sistema informativo FRNAFNA) che per ogni tipologia di intervento elenca le possibili fonti di finanziamento, offrendo in tal modo un quadro allargato di tutte le risorse che concorrono al sistema per la non autosufficienza. Utilizzando lo stesso elenco di possibili interventi e fonti di finanziamento anche per i singoli progetti individuali, i Servizi preposti alla presa in carico definiscono un budget di progetto, esplicitando le diverse fonti di finanziamento utilizzate, anche ad integrazione delle risorse del Fondo Dopo di Noi, nonché le singole tipologie di intervento e servizi già previste dalla programmazione regionale, esplicitando altresì le tipologie di intervento previste dal Decreto 23.11.2016, all'articolo 5 comma 4. Nel budget di progetto devono essere esplicitate non solo le risorse pubbliche, ma anche nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle relative competenze, le risorse messe a disposizione dalle famiglie o da altri soggetti di diritto privato, quali Fondazioni e altri soggetti del Terzo settore, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"....L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...." (Comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

Come evidenziato nel PNA, "il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi alla programmazione regionale". Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'accesso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, SI.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.

Anche rispetto a questo punto si conferma quanto già previsto dalla DGR 733/17 in fase di avvio del programma regionale.

L'accesso agli interventi e servizi viene garantito in ogni ambito distrettuale dall'UVM prevista dalla DGR 1230/08 incaricata della valutazione multidimensionale, nel rispetto dei criteri indicati nella Legge 112/16 e nel DM 23 novembre 2016. Ai sensi della normativa citata, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Per "persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" si intendono le persone con disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Per disabilità grave si intende la condizione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Come indicato all'articolo 4 del DM 23.11.2016, le UVM nel valutare l'urgenza devono tenere conto:

- delle limitazioni dell'autonomia;
- dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire;
- della condizione abitativa e ambientale;
- delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Come indicato all'articolo 4, comma 3, del DM 23.11.2016, in ogni caso deve essere garantita priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più in grado di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.

Come previsto al comma 4 articolo 4 del DM 23 novembre 2016, i Comuni e le Aziende USL potranno promuovere progetti rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, con l'obiettivo di favorire il riutilizzo di patrimoni resi disponibili dalle stesse persone con disabilità, dai loro familiari o da reti associative, in particolare favorendo forme di convivenza e mutuo aiuto tra le persone con disabilità.

A tal fine potranno essere realizzati progetti a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, pur non rispondendo ai criteri di priorità sopra indicati di cui all'articolo 4 commi 2 e 3, rendono disponibili per sé ed altre persone con grave disabilità e bisogni urgenti individuate dalla UVM, la propria abitazione o altre risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto di vita autonoma attraverso la convivenza in piccoli gruppi. I Comuni e le Aziende USL, nell'ambito delle risorse disponibili, assicureranno continuità negli interventi e servizi erogati, individuando in accordo con la stessa persona con disabilità ed in relazione al suo percorso di vita, i luoghi di vita e di cura più appropriati, nel rispetto dei vincoli e delle finalità di cui alla Legge 112/16 e del DM 23 novembre 2016.

Al compimento del 65° anno di età le persone con disabilità, beneficiari delle misure a valere sul fondo della Legge 112/2016 dovranno continuare a beneficiarne in continuità con il loro progetto di vita. I Comuni e AUSL dovranno dunque assicurare continuità di intervento, evitando revisioni del progetto individuali basate esclusivamente sul criterio anagrafico, quali il trasferimento in strutture per anziani al compimento del 65 anno di età.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che" A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."*

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Anche rispetto agli interventi finanziabili si conferma quanto già previsto dalla DGR 733/17 in fase di avvio del programma regionale e successive deliberazioni regionali, come di seguito specificato.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al

presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Descrizione degli interventi

Nel rispetto dei criteri di accesso e di priorità di cui all'articolo 4 del Decreto 23.11.2016, i percorsi di cui al presente punto a) sono finalizzati a favorire un'uscita programmata dal nucleo familiare di origine in particolare alle persone con disabilità grave i cui genitori per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa. Per tali persone i Comuni e le Aziende USL definiranno in via prioritaria progetti di domiciliarità in case di civile abitazione o soluzioni di cohousing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del Decreto attuativo citato, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In particolare, tali progetti potranno prevedere l'alternanza di periodi di permanenza in famiglia e periodi di permanenza presso le soluzioni alloggiative di cui al citato articolo 3 comma 4, con l'obiettivo di accompagnare gradualmente la persona al di fuori dal nucleo familiare di origine. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente lettera a), in via prioritaria anche le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che necessitano di interventi di deistituzionalizzazione, perché inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4, quali ad esempio persone con disabilità inserite in strutture sanitarie o socio-sanitarie di grandi dimensioni, che offrono livelli di assistenza non appropriati rispetto ai bisogni specifici della persona o sono per tipologie di ospiti non compatibili con i bisogni della persona con grave disabilità, o sono eccessivamente lontane dal Comune di residenza prima del ricovero. Anche i programmi di deistituzionalizzazione dovranno pertanto essere formulati sulla base dei desideri e del progetto di vita della stessa persona con disabilità e non potranno prevedere spostamenti contrari alla volontà delle persone. In particolare, gli interventi finanziabili nell'ambito del progetto di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, sono:

- assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da
- assistenti familiari con regolare contratto;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socio-educativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;
- interventi educativi individuali o di gruppo;
- eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cure.

Per le persone che non presentano sufficienti livelli di autonomia per essere assistiti al domicilio con le modalità di cui al punto precedente, il progetto individuale potrà prevedere il pagamento con le risorse di cui alla Legge 112 /2016 degli oneri a rilievo sociale (pari al 60% della tariffa ai sensi dei DPCM 29.11.2001 e successiva normativa in materia di LEA), per inserimenti in gruppi appartamento per disabili, rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4, che in Emilia-Romagna sono regolati con la DGR 564 /2000 in materia di autorizzazione al funzionamento. Quando sulla base dei bisogni e delle condizioni della persona con grave disabilità non sarà possibile la collocazione in abitazioni o gruppi appartamento con le modalità descritte in precedenza, le UVM potranno proporre l'inserimento nei centri socio-riabilitativi residenziali per le persone con disabilità accreditati in Emilia-Romagna ai sensi della DGR 514/09 e successive integrazioni, con oneri a carico del Fondo Regionale della Non Autosufficienza ai sensi della DGR 1230/08 e senza oneri a carico del fondo di cui alla Legge 112 /2016.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine e soluzioni di co-housing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del già citato Decreto 23.11.2016, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Come previsto all'articolo 4 del Decreto citato, sono beneficiarie degli interventi le persone con grave disabilità prive del sostegno dei familiari come definite dalla Legge 112 /2016 e dal Decreto 23.11.2016, con priorità di accesso in particolare alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.

In particolare, gli interventi finanziabili nell'ambito del progetto personalizzato di supporto alla domiciliarità sono:

- assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari con regolare contratto;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socio-educativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;
- interventi educativi individuali o di gruppo;
- eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cure.

Per le persone che non presentano sufficienti livelli di autonomia per essere assistiti al domicilio con le modalità di cui al punto precedente, il progetto individuale potrà prevedere il pagamento con le risorse di cui alla Legge 112 /2016 degli oneri a rilievo sociale (pari al 60% della tariffa ai sensi dei DPCM 29.11.2001 e successiva normativa in materia di LEA), per inserimenti in gruppi appartamento per disabili, rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4, che in Emilia-Romagna sono regolati con la DGR 564/00 in materia di autorizzazione al funzionamento. Quando sulla base dei bisogni e delle condizioni della persona con grave disabilità non sarà possibile la collocazione in abitazioni o gruppi appartamento con le modalità descritte in precedenza, le UVM potranno proporre l'inserimento nei centri socio-riabilitativi residenziali per le persone con disabilità accreditati in Emilia-Romagna ai sensi della DGR 514 /2009 e successive integrazioni, con oneri a carico del Fondo Regionale della Non Autosufficienza ai sensi della DGR 1230/08 e senza oneri a carico del fondo di cui alla Legge 112 /2016.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Rientrano in quest'area programmi socio-educativi finalizzati a favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità e dei loro famigliari. E' previsto in particolare il finanziamento di "laboratori diurni o brevi soggiorni per l'autonomia abitativa" svolti in appartamenti attrezzati, con supporto educativo ed assistenziale, denominati "Week end e laboratori per l'autonomia abitativa e la vita indipendente", nei quali le persone con disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere da sole o in piccolo gruppo. In questi programmi sono previste anche attività di informazione, formazione e

consulenza rivolte ai familiari che si preparano anch'essi ad affrontare il "Dopo di noi durante noi". Come indicato all'articolo 3 comma 6 del Decreto attuativo, i progetti personalizzati sono condivisi, ove necessario, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68 del 1999 ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro. Nell'ambito del progetto di vita e di cura in particolare delle persone che beneficiano degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) potrà dunque essere previsto il finanziamento di tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015 e alla LR 14/2015. Poiché in Emilia-Romagna sono disponibili ulteriori canali di finanziamento, non si prevede di utilizzare il Fondo della Legge 112/16 per il finanziamento di tirocini.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi

Nel caso siano disponibili sufficienti risorse per finanziare gli interventi di cui alle lettere a), b), c) gli ambiti distrettuali potranno finanziare anche interventi per la ristrutturazione e messa in opera di impianti e delle attrezzature di alloggi, comprese le abitazioni di proprietà degli utenti, già a disposizione della programmazione territoriale per la realizzazione di progetti personalizzati per persone con disabilità grave prive del sostegno dei familiari.

In particolare, le soluzioni alloggiative finanziate dovranno presentare caratteristiche di civile abitazione, con caratteristiche strutturali e progetti gestionali finalizzati a riprodurre condizioni abitative e relazioni della casa. Come indicato nel DM 23.11.2016, fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, le soluzioni alloggiative dovranno possedere i requisiti delle case di civile abitazione. In particolare, le soluzioni alloggiative dovranno rispondere ai requisiti indicati alle lettere a) - f) comma 4, articolo 3. Si tratterà in particolare di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone. Potrà essere inoltre prevista, sulla base dei bisogni delle persone da ospitare, la presenza di più moduli abitativi nella medesima struttura, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

In via residuale e in situazioni di emergenza, in particolare in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave il necessario sostegno e non è possibile ovviare con servizi di assistenza domiciliare, è previsto nell'ambito del progetto personalizzato il finanziamento di ricoveri temporanei di emergenza, per i soli oneri a rilievo sociale, in soluzioni alloggiative e residenziali, con caratteristiche che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare, di cui all'articolo 3 comma 4 del citato DM.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Interventi finanziabili	€
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	1.130.727,00
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	2.621.817,00
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	1.456.565,00
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	500.626,00
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	116.525,00
TOTALE	5.826.260,00

Note

Gli importi destinati alle singole tipologie di intervento potranno cambiare in relazione alle scelte di programmazione effettuate nei singoli ambiti distrettuali dai Comuni e dalle AUSL in collaborazione con le Associazioni delle persone con disabilità attive sul territorio di riferimento.

Almeno euro 1.119.000,00 sono specificatamente dedicati ad obiettivi di servizio, per il rafforzamento dell'assistenza alle persone con handicap grave di cui all'articolo 4 comma 3 lettere a, b, c del Decreto 23-11-2016.

5. Monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

La Regione assicura un monitoraggio annuale delle attività realizzate in ogni ambito distrettuale, assicurando anche il rispetto dei debiti informativi nazionali, con particolare riferimento a:

- azioni realizzate secondo le tipologie di cui all'articolo 4 lettere a); b); c); e).
- numero persone con grave disabilità beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 4 lettere a); b); c); e).
- elenco delle soluzioni alloggiative attivate con gli interventi di cui alla lettera d).

Le risorse sono assegnate alle AUSL e ripartite tra i 38 ambiti distrettuali della regione sulla base della popolazione 18 - 64 anni al 1.1.2020. Le AUSL assicurano la gestione delle risorse con contabilità separata nell'ambito del proprio bilancio. Come già accade per FNA e FRNA, la Regione assicurerà un monitoraggio a preventivo e consuntivo dell'utilizzo annuale delle risorse di cui al presente programma, basato sul sistema di rendicontazione on line degli interventi per la non autosufficienza e di ulteriori informazioni richieste e certificate dai 38 ambiti distrettuali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luigi Mazza, Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIO - SANITARIE PER I DISABILI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1941

IN FEDE

Luigi Mazza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1941

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1941

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1921 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi